

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE II: STUDI

Direttore

Mario ASCHERI

Comitato scientifico

Paolo ALVAZZI DEL FRATE

Roma

Patrick ARABEYRE

Paris

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS

Barcelona

Eric GOJOSO

Poitiers

Faustino MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Madrid

Heinz MOHNHAUPT

Frankfurt/Main

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE II: STUDI

Questa collana si propone, oltre a sperimentazioni per una didattica rinnovata, di mettere in circolazione in primo luogo opere di giovani studiosi metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico-giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è però anche quello di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di 'classici' destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassa tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.

Nella collana "Storia del diritto e delle istituzioni" sono pubblicate opere sottoposte a valutazione con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che sono stati scelti dal Comitato scientifico della collana.

I revisori sono professori di provata esperienza scientifica italiani o straniere o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; b) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; c) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; d) rigore metodologico; e) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; f) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell'archivio del direttore e dell'editore.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Alessandro Dani

Giovanni Battista De Luca
divulgatore del diritto

Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5456-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2012

Indice

9 *Prefazione*

11 **Capitolo I**
De Luca e la sua epoca

1. Orientamenti storiografici, 11 – 2. Profilo biografico, 14 – 3. Le opere maggiori e la loro collocazione nelle tendenze culturali del tempo, 17.

25 **Capitolo II**
Il Dottor volgare: un affresco barocco del tardo diritto comune

1. Un enciclopedismo poco sistematico ma radicato nella prassi giuridica, 25 – 2. La svolta epocale di esporre il diritto in volgare, 28 – 3. Una scelta sofferta, 34 – 4. Caratteri stilistici e coordinate culturali dell'opera, 41 – 5. La *Relazione della Curia romana forense*: una guida nei meandri delle magistrature romane, 60.

69 **Capitolo III**
Forme e contenuti d'una nuova educazione giuridica

1. Le altre opere in volgare, 69 – 2. *Lo stile legale*: un *vademecum* per il rinnovamento dei canoni espressivi, 70 – 3. *L'istituta civile*: un manuale del diritto comune vigente, 75.

79 **Capitolo IV**
Le istituzioni della Chiesa nella dimensione della prassi

1. Lo *jus publicum ecclesiasticum* tra tradizione e nuove necessità, 79 – 2. *Il Vescovo pratico*, 81 – 3. *Il Religioso pratico*, 86 – 4. *Il Cardinale pratico*, 90 – 5. La prudenza ed il taglio pratico-descrittivo delle opere a stampa, 93 – 6. Gli scritti riformatori “prossimi all'eresia”, 95 – 6.1 Il progetto di abolizione del nepotismo, 96 – 6.2 L'immunità

ecclesiastica e l'impunità dei *patentati* del Sant'Uffizio, 105 – 6.3 Qualche riflessione conclusiva, 108.

111 Capitolo V

Il Principe, il diritto e il governo dello Stato

1. *Il Principe cristiano* custode della *vita felice dei popoli*, 111 – 2. Oltre la precettistica morale e la ragion di Stato: la dimensione giuridica del potere supremo, 116 – 3. Il giurista guida del sovrano e la metafora matrimoniale del governo, 128 – 4. Fuori del dominio del giurista: la ribellione al tiranno e il diritto di resistenza, 135 – 5. Il problema della guerra e l'offuscamento dei principi tradizionali dello *ius ad bellum*, 139 – 6. La potestà legislativa tra eredità tomista ed aperture volontariste, 142 – 7. Le forme di governo e le ragioni dell'assolutismo monarchico, 145.

155 Capitolo VI

Dentro il mondo nobiliare del Seicento

1. La Giustizia e l'etica cavalleresca nel *Cavaliere e la dama*, 155 – 2. La dama tra le mura della società patriarcale, 166 – 3. L'onesta ricreazione del gioco dell'Ombre, 175.

181 Capitolo VII

All'Accademia di Cristina di Svezia

1. La Regina, la sua Accademia, l'ideale di un nuovo sapere senza confini, 181 – 2. Un antidoto alla corruzione dei tempi: le virtù eroiche del neo-stoicismo, 186 – 3. Una giustizia penale imparziale e rigorosa: il discorso in difesa di Tito Manlio Torquato, 193 – 4. La *pietà mal regolata* e la critica di favoritismi e assistenzialismo, 198.

203 *Conclusioni*

207 *Bibliografia*

225 *Indice dei nomi*

Prefazione

Queste pagine traggono impulso dalla convinzione che De Luca meriti tutt'oggi di essere maggiormente conosciuto, oltre che per i contenuti della sua dottrina e per molte riflessioni immortali nella loro geniale profondità, per il suo instancabile impegno civile (come scrittore, uomo di cultura e di governo) volto a riaccostare la società e le istituzioni al diritto ed alla giustizia. È soprattutto quest'ultimo profilo che sarà al centro della nostra attenzione nel presente scritto, che intende offrire un pur limitato contributo all'inserimento della figura del grande giurista lucano nel più vasto contesto della cultura politica e filosofica del suo tempo e nel quadro ricco e composito della vita intellettuale nella Roma barocca.

Questa ricerca trae spunto iniziale dalla preparazione di alcune conferenze presso l'Istituto Nazionale di Studi Romani, il cui testo è stato poi ampliato su incoraggiamento e con i consigli della Professoressa Maria Rosa Di Simone, alla quale rivolgo un sincero e sentito ringraziamento.

Viva gratitudine desidero altresì esprimere nei confronti dei Professori Mario Ascheri, Italo Birocchi e Mario Papini per i preziosi suggerimenti, i proficui colloqui e la disponibilità con cui mi hanno in vario modo aiutato.

A. D.



IO BAPTISTA S. R. E. PRESB. CARDIN ⁴¹⁵
DE LVCA VENVSINVS

N. Billy sculp. *Mdy 5 Febr. 1683 Aetatis sue anno LXIX.*

Giovanni Battista De Luca nel suo studio, in un'incisione di Nicola Billy.

De Luca e la sua epoca

SOMMARIO: 1. Orientamenti storiografici, 11 – 2. Profilo biografico, 14 – 3. Le opere maggiori e la loro collocazione nelle tendenze culturali del tempo, 17.

1. Orientamenti storiografici

Nell'incerto paesaggio della cultura giuridica italiana del Seicento, ormai nell'autunno inoltrato della grande stagione del diritto comune, la figura di Giovanni Battista De Luca si erge altissima e solitaria, protesa in un grande sforzo per ricondurre il diritto e la giurisprudenza al centro della vita civile. In un'epoca di declino delle certezze tradizionali, vedremo che non è affatto esagerazione retorica dire che De Luca fece il possibile per ravvivare il lume indispensabile del diritto, indicandone l'insostituibile funzione soprattutto in tempi di crisi e richiamando il giurista e la giurisprudenza alle proprie irrinunciabili responsabilità ed al proprio compito di portare giustizia nei rapporti sociali.

Il compito che si prefigge questo libro è di ricostruire il senso ed il contesto di quelle fatiche e di quella lotta, forse non sempre colte in tutta la loro importanza storica.

Gli storici del diritto hanno spesso indicato De Luca come il nostro più insigne giurista del Seicento (secondo alcuni, forse non a torto, dell'intera età moderna), anche se a lungo sono mancati su di lui studi di una certa consistenza. Oggi disponiamo comunque dei risultati di varie ricerche, sia di inquadramento complessivo, che di analisi di singoli aspetti scientifici o biografici. In particolare, per quanto riguarda

la storiografia più recente¹, importanti contributi risalgono ai primissimi anni Novanta del secolo scorso: ricordiamo quelli di Aldo Mazzacane, a cui si devono la voce del Dizionario Biografico degli Italiani² ed alcuni interventi su specifici aspetti dell'opera³; di Annamaria Santangelo, che ha curato la pubblicazione della biografia di De Luca stilata dall'allievo Giovanni Antonio Tomati ed altre biografie minori⁴; di Agostino Lauro, che ha indagato in una corposa monografia il De Luca riformatore⁵. In seguito Italo Birocchi, in varie occasioni, ha offerto delle importanti considerazioni sul profilo culturale e sui caratteri salienti del pensiero del futuro cardinale⁶, così come Piero Fiorelli più volte ha incontrato De Luca nei suoi percorsi di ricerca sulla storia della lingua giuridica⁷. Vi sono poi alcuni studi monografici dedicati a

¹ Di quella più risalente possiamo limitarci a ricordare gli scritti, pure oggi da ritenere in molti aspetti superati, di D. RAPOLLA, *Del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto venosino. Del suo tempo e della sua patria. Monografia storica*, Portici 1899 e A. ZANNONI MESSINA, *Il cardinale Giovanni Battista de Luca*, in «Monitor Ecclesiasticus», serie XIII, 103 (1978), pp. 56-77.

² A. MAZZACANE, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 38, Roma 1990, pp. 340-347.

³ A. MAZZACANE, *Giambattista De Luca e la "compagnia d'ufficio"*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. KELLENBENZ, P. PRODI, Bologna 1989, pp. 505-530; ID., *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G. B. De Luca*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cura di A. DE BENEDICTIS, I. MATTOZZI, Bologna 1994, pp. 73-78; ID., *Jus commune, Gesetzgebung und Interpretation der "höchsten Gerichtshöfe" im Werk des De Luca*, in *Gesetz und Gesetzgebung im Europa der Frühen Neuzeit*, hrsg. B. DÖLEMEYER, D. KLIPPEL, Berlin 1998; ID., *Introduzione. Giambattista De Luca avvocato e curiale*, in G. B. DE LUCA, *Lo stile legale* Bologna 2010, pp. 19-41.

⁴ A. SANTANGELO, *La toga e la porpora. Quattro biografie di Giovan Battista De Luca*, Venosa 1991.

⁵ A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991. Cfr. anche ID., *Il riformismo del cardinale G. B. De Luca venosino*, in *Società e religione in Basilicata* (Atti del Convegno), Roma 1977, pp. 483-533; ID., *Baronio, De Luca e il potere temporale della Chiesa*, in *Baronio storico e la Controriforma* (Atti del Convegno), a cura di R. DE MAIO, Sora 1982, pp. 361-418.

⁶ I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 297-315; ID., *L'Istituta civile di Giambattista De Luca*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, I, Milano 2003, pp. 87-119; ID., *Un finto contrattualismo: il diritto di resistenza in Giambattista De Luca*, in *Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht / Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (XVI-XVIII sec.)*, a cura di A. DE BENEDICTIS, K. H. LINGENS, Frankfurt am Main 2003, pp. 351-367.

⁷ P. FIORELLI, *Introduzione*, in G.B. DE LUCA, *Se sia bene trattare la legge in lingua volgare*, a cura di P. FIORELLI, Firenze 1980, pp. 5-20; ID., *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in *Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento*, a cura di L. FORMIGARI, Bologna 1984, pp. 127-154 (= *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 329-358).

particolari contenuti e aspetti dell'opera di De Luca, come quelli di Andrea Zanotti sullo *jus publicum ecclesiasticum*⁸, di Rodolfo del Gratta sugli statuti di Piombino chiosati da De Luca⁹, di chi scrive sulle fonti del diritto¹⁰. Ma l'opera del grande giurista lucano è stata interrogata spesso per illustrare temi e problemi storici della più varia natura e qui davvero risulterebbe difficile fornire ragguagli esaustivi in tal senso (ricordiamo almeno gli scritti di Paolo Prodi su importanti aspetti della storia ecclesiastica)¹¹.

Oggi possediamo dunque una discreta quantità di studi su De Luca; eppure si può affermare, senza alcun dubbio, che si è ancora lontani dall'aver esplorato, analizzato e valutato compiutamente la sua opera. Qui si intende mettere a fuoco, sia sintetizzando quanto già acquisito, sia proponendo nuove considerazioni e riflessioni, il De Luca divulgatore: volgarizzatore del sapere giuridico, ma anche scrittore su temi a

⁸ A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e Jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinale Giovanni Battista de Luca*, Milano 1983.

⁹ R. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli statuti di Piombino*, Napoli 1985.

¹⁰ A. DANI, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008.

¹¹ Ci limitiamo qui a citare, tra quelli che più immediatamente fanno riferimento all'opera di De Luca: D. MARRARA, *Il principato nel "Dottor volgare" di G. B. De Luca*, in «Bollettino storico pisano», 35-36 (1969), pp. 113-130; G. ERMINI, *Il principio "Quod omnes tangit etc." nello Stato della Chiesa del Seicento (secondo il pensiero di G. B. De Luca)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 49 (1976), pp. 279-300; ID., *Potestà del Papa nel Seicento secondo G. B. De Luca*, in «Nuova rivista storica», 63 (1979), pp. 434-443; ID., *La curia romana fiorentina del secolo XVII nella relazione di Giovanni Battista De Luca*, in «Archivio storico italiano», 503/1 (1980), pp. 41-57; E. HOLTHÖFER, *Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. H. COING, II, München 1977, pp. 189, 261-265, 388, 400; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; M.T. GUERRA MEDICI, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la Constitutio super statutariis successioneibus di Innocenzo XI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 56 (1983), pp. 261-294; M. CARDINALE, *La soppressione del Collegio dei Segretari apostolici: un provvedimento di riforma della Curia romana ispirato e sostenuto dal cardinale De Luca*, in «Apollinaris», 58 (1985), pp. 589-613; M.G. ALTEA MERELLO, *Alcuni scritti inediti di Giovanni Battista De Luca*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, I, Roma 1991, pp. 13-21; G. ROSSI, *"Del modo di deferire l'autorità de' dottori". Scienza giuridica e communis opinio doctorum nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in *A Ennio Cortese*, a cura di I. BIROCCHI et al., III, Roma 2001, pp. 176-203; M. CARAVALE, *Volontà negoziale e diritto comune. La remissio mercedis in una memoria inedita di G. B. De Luca in difesa degli affittuari della ferriera di Conca*, in *A Ennio Cortese*, cit., I, pp. 171-194; A. DANI, *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, Atti del Convegno di Roma (9-10 aprile 2010), a cura di M.R. DI SIMONE, Roma 2011, pp. 125-148.

cavallo tra diritto e politica e personaggio attivo nel dibattito culturale del tempo. Un ruolo che, sebbene si possa considerare secondario rispetto a quelli di giurista pratico (e scrittore per la *respublica* dei togati) e poi di uomo di governo ispiratore di un importante programma di riforme, appare tuttavia legato strettamente a tali profili e comunque di sicuro significato storico nel mutevole scenario del secondo Seicento.

Del tutto scontato è che potremo solo cogliere certi aspetti e caratteri culturali dell'opera divulgativa di De Luca, e non certo offrire un'esauriente illustrazione o analisi dei suoi contenuti. Prima sembra tuttavia opportuno, ripercorrere per sommi capi le vicende biografiche salienti.

2. Profilo biografico

De Luca nacque nel 1613 a Venosa¹², in Lucania, l'antica città natale del poeta Orazio, che aveva dato nel secolo precedente i natali ad un altro illustre giureconsulto, Roberto Maranta († 1530) e che al tempo era feudo dei Gesualdo e poi dei Ludovisi. Il giovane De Luca studiò diritto prima a Salerno e quindi a Napoli, dove si laureò ed iniziò l'attività di avvocato presso il Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommaria, tribunali autorevolissimi e depositari di un'illustre tradizione giuridica, che ricorderà in seguito come i veri luoghi della propria formazione professionale.

Trasferitosi a Roma nel 1644, fu introdotto negli ambienti curiali da Niccolò Ludovisi (1610-1664), Principe di Venosa e di Piombino, nipote di papa Gregorio XV (al secolo Alessandro Ludovisi), titolare di importanti incarichi di governo civile e militare sia al servizio del Pontefice che della Corona di Spagna (fu tra l'altro Capitano generale della flotta pontificia, luogotenente e poi Viceré di Aragona e di Sardegna)¹³. De Luca presso il Ludovisi prestò opera come avvocato e

¹² Il Lauro ha retrodatato al 1613 la nascita, in precedenza collocata nel 1614: cfr. A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista De Luca*, cit., pp. XXXVI-XXXVIII.

¹³ Il Ludovisi già sotto il pontificato dello zio ottenne cariche di rilievo e vari uffici vacabili della Curia romana, ma fu soprattutto un'attenta politica matrimoniale che ne elevò molto la posizione sociale. Sposò dapprima Isabella Gesualdo, principessa di Venosa, quindi, dopo la prematura morte di questa, si risposò con Polissena Mendoza Appiani d'Aragona, principessa ereditaria di Piombino; di nuovo vedovo, si unì infine in matrimonio con Costanza Pamphili, nipote di papa Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili). Il Ludovisi, inoltre, sepp

come uditore e fu in occasione di questi servigi che ebbe modo di iniziare a trattare importanti e delicate questioni feudali e giurisdizionali. Frequentò lo studio legale di Angelo Andosilla, decano delle Segnature di Grazia e di Giustizia, strinse rapporti di amicizia, tra gli altri, con i cardinali Benedetto Pamphili (a cui rimase legatissimo fino alla morte, tanto da lasciargli la sua ricca biblioteca), Pier Luigi Carafa ed Innocenzo Caracciolo, gli avvocati Giovan Battista Arrighi, Giovan Carlo Vespignani e Giuseppe Sabellico, i padri Carlo Cattaneo e Giulio Negrone della Compagnia di Gesù¹⁴. Dette vita, a Roma, ad uno studio legale di alto livello, soprattutto specializzato nelle cause civili, feudali ed ecclesiastiche. Vi si formò, tra gli altri, il famoso giurista ed uditore della Sacra Rota Romana Ansaldo Ansaldo (1651-1719)¹⁵. Dal 1658 fu avvocato a Roma del Re di Spagna. Nel 1676, dopo trent'anni di intensa attività e dopo aver già dato alle stampe le opere maggiori, abbandonò la professione e prese i voti di sacerdote.

Con l'ascesa al soglio papale, pochi mesi dopo, del comasco Benedetto Odescalchi (pontefice con il nome di Innocenzo XI dal 1676 al 1689)¹⁶, ne divenne, come suo Uditore e Segretario dei memoriali,

guadagnarsi con la propria fedeltà l'appoggio costante della Corona di Spagna: partecipò anche, a fianco degli Spagnoli, alla repressione del moto napoletano del 1647 e sempre cercò di indirizzare la politica pontificia in direzione filo-spagnola e anti-francese. Come De Luca, fu assai vicino all'ordine dei Gesuiti, a cui lasciò per testamento una notevole somma. Cfr. G. BRUNELLI, *Ludovisi Niccolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 66, Roma 2006, pp. 469-472.

¹⁴ G. A. TOMATI, *Vita di Giovan Battista De Luca*, in A. SANTANGELO, *La toga e la porpora*, cit., p. 60.

¹⁵ I suoi *Discursus legales de commercio et mercatura* (Romae 1689, rist. anast. Torino 1971) furono ristampati tre volte (a Genova nel 1698 ed a Colonia nel 1718 e nel 1751). Fu dal 1696 Uditore della Sacra Rota (decano dal 1717) e raccolse le sue decisioni dal 1696 al 1699 nel volume *Decisiones Sacrae Rotae Romanae* (Lucae 1704; Romae 1711). Dopo la sua morte l'avvocato della Curia romana Stefano de Angelis continuò la raccolta pubblicando altri 7 tomi (Romae 1739-43), comprendenti oltre settecento decisioni. Cfr. E. GENCARELLI, *Ansaldo Ansaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma 1961, pp. 361-362.

¹⁶ Su cui cfr. A. MENNITI IPPOLITO, *Innocenzo XI, beato*, in *Enciclopedia dei papi*, 3, Roma 2000, pp. 368-389; ID., *Innocenzo XI*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 62, Roma 2004, pp. 478-495. Vari tratti accomunano la figura dell'Odescalchi a quella di De Luca e possono spiegare la fiducia che il nuovo Pontefice ripose nel celebre giureconsulto. Essi, coetanei (il nuovo Papa era nato a Como nel 1611), entrambi provenivano da domini spagnoli e si erano laureati *in utroque iure* presso lo Studio napoletano, avevano stretto rapporti di amicizia con membri della famiglia Pamphili: De Luca con Benedetto, l'Odescalchi con Giovanni Battista, futuro papa Innocenzo X, che favorì la sua carriera e di cui assunse poi il nome in segno di riconoscenza. Entrambi, ancora, amavano condurre vita austera, erano noti per non gradire regali, erano rigoristi, cioè ritenevano indispensabile un'applicazione ferrea ed imparziale delle norme (l'Odescalchi, quando era Legato a Ferrara, fece eseguire regolarmente esemplari

uno dei più stretti collaboratori¹⁷, e lavorò assiduamente ad importanti riforme sulla giustizia. Dal 1681 fu Cardinale, membro di undici Congregazioni e di altre importanti magistrature della curia romana, fino alla morte avvenuta il 5 febbraio 1683¹⁸. Si creò fama, oltre che di grande giurista, di persona laboriosissima, moralmente rigorosa, di sobrie abitudini¹⁹.

Come uomo di governo, come vedremo, attaccò frontalmente e coraggiosamente con uno stringente programma di riforme gli aspetti più deleteri del principato ecclesiastico, come il nepotismo, le appropria-

sentenze capitali); nondimeno ambedue coniugarono la notoria parsimonia con importanti atti di generosità a beneficio dei poveri. Li diversificava invece nettamente il tipo di carriera, che per il neo-pontefice era stata decisamente orientata, anziché nell'avvocatura, nelle cariche ecclesiastiche e curiali: fu tra l'altro Presidente della Camera Apostolica, Governatore di Macerata, Legato a Ferrara, Vescovo di Novara. Si trattò peraltro di una carriera atipica e veloce, che 'saltò' la carica di Nunzio apostolico, frequentemente ricoperta dai futuri papi. Come riferisce il Menniti Ippolito, l'Odescalchi negli anni Sessanta fu vicino alla fazione cardinalizia dello "Squadrone Volante", equidistante dai partiti filo-spagnolo e filo-francese, guidata da Decio Azzolini e Pietro Ottoboni (con i quali, come vedremo, avrà però in seguito duri contrasti, specie con il secondo). Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, *Innocenzo XI*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, cit., pp. 479-483.

¹⁷ Tra di essi si devono ricordare Agostino Favoriti (Segretario delle cifre), che sembra ebbe qualche contrasto con De Luca, Alderano Cybo (Segretario di Stato), Johan Walter Slusius (Segretario dei brevi). Consiglieri ascoltati furono anche Gregorio Barbarigo (molto vicino al Papa nei primi anni di pontificato), Mariano Sozzini e Ludovico Marracci: cfr. A. MENNITI IPPOLITO, *Innocenzo XI*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., p. 483; ID., *Il tramonto della Curia nepotista*, cit., pp. 27-28.

¹⁸ Per altre notizie biografiche cfr. A. MAZZACANE, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., pp. 340-347; A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista De Luca*, cit.; A. SANTANGELO, *La toga e la porpora*, cit.

¹⁹ Anche se agiato, grazie all'eredità dei beni di un parente, De Luca condusse sempre una vita frugale, pur ovviamente nel decoro richiesto dal suo *status*. Come riferisce il suo biografo ed allievo Giovanni Antonio Tomati, "riponendo tutta la sua mira e divertimento in cose onorevoli, impiegava una parte delle sue sostanze in opere pie a beneficio della cara patria di Venosa – dove i Monti da lui eretti dell'Abbondanza de' grani, che s'imprestano gratis a' poveri e coltivatori delle campagne per le sementi, e tanti eterni testimonii e belle imprese della sua beneficenza continuamente attestano e lodano la pietà eroica di sì affezionato patrizio –, ed un'altra parte de' suoi lucri la convertiva nelle prememorate stampe de' suoi libri, che dovevano poi portargli tanta gloria..." (G.A. TOMATI, *Vita di Giovan Battista De Luca*, cit., p. 72). Tomati ci informa anche che De Luca era noto per rifiutare regali, soprattutto quando fu nominato Cardinale, manifestando "un magnanimo disprezzo del cumulare ricchezze, conforme gli poteva con facilità riuscire in maneggi di tanta autorità, gloriandosi sommamente, come soleva dire, d'essere stato avvocato ricco e cardinale povero" (*ibid.*, p. 120). Occorre sottolineare che tale comportamento urtava contro l'usanza, ben radicata a Roma, di fare regali a magistrati e prelati, sia piccoli, conferiti alla stregua di 'atti dovuti' (considerati di conseguenza quasi come una componente fissa della remunerazione della carica), sia grandi, che invece sostanziano tentativi di corruzione: cfr. R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari 1990, pp. 131-132.

zioni di sostanze pubbliche, i privilegi del Sant'Uffizio e dei suoi 'patentati', il sistema di immunità ecclesiastiche che arricchiva il clero a detrimento dei ceti più poveri, i privilegi di foro che ostacolavano una corretta amministrazione della giustizia. Le sue proposte, di portata epocale e caldeggiate da papa Odescalchi, incontrarono una resistenza agguerrita nella Curia romana da parte di un compatto gruppo di Cardinali delle Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Immunità, che condusse nell'immediato ad un accantonamento degli interventi più audaci²⁰.

3. Le opere maggiori e la loro collocazione nelle tendenze culturali del tempo

La sua opera più importante è il monumentale *Theatrum veritatis et iustitiae* (1669-1673) in quindici libri²¹, più altri quattro di supplemento (1677-1678), che raccoglie oltre 2.500 pareri nei più diversi campi del diritto. Parte di tale opera sarebbe stata scritta nel 1656, nel periodo di forzato isolamento domestico a causa dell'imperversare della peste a Roma²². Il *Theatrum*, stampato diciotto volte in Italia, Francia e Germania, è il capolavoro di De Luca e la base dei vari scritti successivi di carattere divulgativo. L'opera risponde alla vocazione enciclopedica seicentesca²³ e si inserisce in una lunga serie di 'teatri' del sapere, in sintonia con l'esaltazione tardo-rinascimentale e barocca del

²⁰ Sul De Luca riformatore, su cui torneremo comunque a soffermarci più avanti, nel capitolo sulle opere dedicate alle istituzioni ecclesiastiche, d'obbligo è il rinvio a A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista De Luca*, cit. L'Autore dimostra chiaramente che De Luca non fu affatto quel ministro temerario di un Papa illuminato che la storiografia talora ha dipinto, ma colui che, documentandosi scrupolosamente, configurò giuridicamente e supportò con convinzione e tenacia i propositi riformatori di Innocenzo XI, svolgendo un ruolo di fondamentale importanza. Come ha posto in evidenza il Lauro, in quel periodo non vi fu praticamente atto di governo dello Stato della Chiesa che non scaturisse da una proposta o suggerimento di De Luca e non fosse in sintonia con la sua ampia e coerente ispirazione politica (*ibid.*, p. XXIII).

²¹ Il titolo completo è: *Theatrum veritatis et iustitiae, sive decisivi discursus per materias seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, in quibus in Urbe Advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit.*

²² G.A. TOMATI, *Vita di Giovan Battista De Luca*, cit., p. 53.

²³ Per il Vasoli il Seicento potrebbe essere "considerato anche come il 'secolo dell'enciclopedismo', tanto la ricerca dell'unità del sapere e la sua tenace apologia impegna la sua storia intellettuale" (C. VASOLI, *L'enciclopedismo del Seicento*, Napoli 2005, p. 14).

teatro come metafora archetipica del mondo²⁴. L'associazione, nel titolo, di *veritas* e *iustitia*, rimanda allo stretto connubio con cui esse furono intese dalla tradizione medievale e che implica, sul versante della prassi giudiziale, un necessario riferimento all'*equitas*²⁵.

Il *Theatrum* non può tuttavia considerarsi una vera e propria enciclopedia, giacché il materiale contenuto, pur calato in una sommaria partizione sistematica, non è trasfuso in una trattazione astratta, come avverrà nelle opere successive *Il Dottor volgare* e la *Summa Theatri*, ma conserva ben evidente la sua origine legata alla soluzione di casi particolari e si presenta nella forma di semplice raccolta di pareri (*discursus*), anche se integrati da trattazioni teoriche, soprattutto nell'ultimo libro sul processo.

L'autore specifica di regola di che tipo di responso si tratta (*pro veritate, pro parte, pro directione, extra-giudiziale*), sintetizza i fatti che ne furono alla base nonché, spesso, informa anche sull'esito della causa, tutto allo scopo di consentire un più consapevole e congruo utilizzo del materiale. Non a caso, come vedremo, De Luca stigmatizzava l'allegazione acritica di pareri senza discernimento della loro natura, dei loro fondamenti fattuali, del loro accoglimento o meno. Grandissima parte dei pareri risultano resi in cause presso magistrature romane, come la Sacra Rota, la Camera apostolica, la Segnatura di Giustizia, la Cancelleria apostolica, la Sacra Consulta, la Congregazione del Buon Governo ed altre congregazioni della curia pontificia o, ancora,

²⁴ È stato osservato che "l'immagine del teatro costituisce nella cultura del Seicento un paradigma, un archetipo, una metafora assoluta dell'universo" (*Immagini del barocco. Bernini e la cultura del Seicento*, a cura di M. FAGIOLO, G. SPAGNESI, Roma 1982, p. 20). E così appare anche nel pensiero di De Luca: "questo mondo sublunare (per quello che alle cose mondane si appartiene) è un teatro, o veramente un palco, nel quale tutti gli uomini sono rappresentatori di diverse azioni comiche e tragiche; sicché ciascuno fa la sua parte in scena, conforme la distribuzione fattane dal maestro, il quale per alcuni (come è più di dovere) viene stimato Iddio, regolatore del tutto, da altri viene stimato il caso, e da altri il principe, o altro regolatore della repubblica" (G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze 1839-1843, IV, lib. 15, cap. 2, p. 67, n. 1). E nei tribunali si rappresenta una scena particolare del grande spettacolo della vita, quella del giudizio: "tra le molte scene dunque, le quali si rappresentano in questo teatro del mondo una è questa de' giudicij nel foro contenzioso, nel quale intervengono molti personaggi" (*ibid.*, p. 68, n. 2). Il teatro, come ha notato Maravall, nella cultura barocca richiama anche la transitorietà della parte assegnata al singolo, la rotazione dei ruoli, ma anche l'idea di uno iato tra apparenza e sostanza: J.A. MARAVALL, *La cultura del Barocco. Analisi di una struttura storica* (1975), trad. it., Bologna 1985, p. 256; cfr. anche A. BATTISTINI, *Il Barocco. Cultura, miti, immagini*, Roma 2000, pp. 82-86.

²⁵ Cfr. A. GIULIANI, *Logica (teoria dell'argomentazione)*, in *Enciclopedia del diritto*, 25, Milano 1975, p. 17.

presso giudici delegati. Talvolta si tratta di cause presso il Sacro Regio Consiglio di Napoli, oppure presso tribunali di altri Stati italiani (Genova, Firenze, Mantova, Piacenza ecc.).

I libri più corposi del *Theatrum* (come il primo *De feudis*, il secondo *De regalibus*, il decimo *De fideicommissis*) concernono in gran parte la difficile materia feudale, con la quale del resto aveva brillantemente iniziato l'attività forense e che ebbe modo di approfondire attraverso un'intensa attività consulente a favore dei Ludovisi e di altre importanti casate nobiliari. Si può forse dire dunque che De Luca fu feudista prima ancora che civilista e canonista, mentre non fu mai penalista: non a caso il *Theatrum* inizia proprio con i feudi, ad onta di ogni criterio sistematico consueto.

La cultura giuridica che sorregge il *Theatrum* è vasta e composita: sul tronco vetusto della tradizione tardo-medievale di diritto comune e del *mos italicus*, via maestra per un giurista pratico nei territori italiani di Antico regime, si innestano propensioni, atteggiamenti, metodi che risentono più o meno direttamente dell'umanesimo giuridico (per certi aspetti anche Alciato), della dottrina cinquecentesca francese²⁶, dell'*Usus modernus pandectarum*²⁷. In quest'ottica possono leggersi il senso storico e storicizzante (pensiamo in primo luogo alla questione della vigenza del diritto romano, su cui torneremo), l'attenzione per la dimensione giuridica locale e per la giurisprudenza dei tribunali (ora chiamata ad ampliare il concetto di *communis opinio*)²⁸, una certa valorizzazione volontaristica dello strumento legislativo, l'allontanamento dai canoni argomentativi scolastici (più volte si mostra insofferenza per la pedanteria delle *scholasticae subtilitates* fini a

²⁶ Si possono rilevare certe affinità ed assonanze almeno con François Douaren (*De ratione docendi descendique iuris*, 1544), François Bauduin (*Iustinianus sive de iure novo commentaria*, 1561; *De institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia conjunctione*, 1561), in parte anche con vari spunti presenti nelle opere Jean Bodin († 1596).

²⁷ Potrebbero indicarsi le opere di Simon Groenewegen (*De legibus abrogatis*, 1649), Simon Van Leeuwen (*Censura forensis*, 1662), Adam Struve (*Jurisprudentia romano-germanica forensis*, 1670). Su questo indirizzo e questi giuristi, anche per indicazioni bibliografiche, cfr. I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 59-61; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2006, pp. 279-281.

²⁸ In questa direzione, pur rimanendo fedele alla sistemazione giustiniana, si era mosso un altro importante giurista meridionale, Giacomo Antonio Marta, che aveva basato sulle decisioni edite dei grandi tribunali la sua corposa *Compilatio totius iuris controversi ex omnibus decisionibus universi Orbis*, del 1620.

sé stesse) in vista dell'avvicinamento tra teoria e prassi²⁹. De Luca insomma fa tesoro del rinnovamento metodologico tardo-rinascimentale per correggere le più evidenti aporie ed insufficienze del tradizionale bartolismo, come del resto veniva auspicato già nel Cinquecento (pensiamo a Matteo Gribaldi Mofa)³⁰, ed ormai sempre più spesso accadeva, ormai lontani i tempi delle prime accese dispute.

In un importante passo dell'ultimo libro del *Dottor volgare*, De Luca avverte che il *Theatrum* si rivolge ai giuristi pratici ("professori" nel senso di professionisti del foro), sia giudici che avvocati, anche con il fine dichiarato di indicare la via per superare gli abusi del moderno stile "prammatico", derivanti dal "non riflettere principalmente all'applicazione delle regole, e delle teoriche legali ai casi particolari, de' quali si tratta, distinguendo bene le loro circostanze, dalle quali dipende il tutto"³¹. Si propone quindi consapevolmente "uno stile nuovo e diverso dall'uso corrente"³²: in altri termini un rinnovamento metodologico all'insegna della corretta congiunzione tra teoria e pratica, tra principi e casi particolari. Distinguere le circostanze, ovvero discernere, contestualizzare, è la chiave della nuova metodologia; è del resto da sempre il compito specifico, indispensabile del vero giurista (e del giudice soprattutto), elemento insostituibile di congiunzione tra la sfera della Giustizia e la realtà sociale. E contestualizzare, ovviamente, vuol dire aprirsi completamente alla consapevolezza della storicità e delle peculiarità territoriali dell'esperienza giuridica. Uno dei più accesi rimproveri che De Luca muove agli insegnanti di diritto è proprio quello della mancanza di senso storico nel considerare il *corpus iuris* come qualcosa di eterno, meta-storico, quasi che "Giustinia-

²⁹ Le sottigliezze scolastiche sono, secondo De Luca, scusabili nei maestri medievali, intenti nel recupero incerto e faticoso del diritto romano e nel suo insegnamento nelle scuole, ma non nei moderni, specie se giuristi pratici: cfr. G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare*, cit., III, lib. 10, cap. 4, p. 19, n. 6.

³⁰ Su cui cfr. D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, pp. 185-212. Può valere per De Luca quanto Quaglioni scrive riguardo a Gribaldi Mofa: "Non dunque adesione incondizionata alla tradizione, né suo rigetto in grazia di una semplificazione polemica, ma desiderio di ricongiungere l'eredità scientifica del 'bartolismo' con le nuove acquisizioni del movimento umanistico, e fede nell'esigenza di conservare ai nuovi sviluppi della *scientia iuris* quella base razionalistica che era il portato migliore del Trecento giuridico, quel metodo di ricerca del diritto che consiste 'in perversigandis causis et rationibus' e non nell'affastellare opinioni e decisioni" (*ibid.*, p. 211).

³¹ G.B. DE LUCA, *Il Dottor volgare*, cit., IV, lib. 15, parte seconda, cap. 1, p. 315, n. 5.

³² *Ibid.*, pp. 315-316.